



COMUNE DI SOLBIATE ARNO

Provincia di Varese

**N. 40 Reg. Del.
del 18/12/2023**

**Sessione Ordinaria
Convocazione Prima**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI
VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI SOLBIATE ARNO.**

L'anno duemilaventitre, addì diciotto del mese Dicembre alle ore 19.00 in Solbiate Arno e nella Residenza Municipale, in seguito a regolare avviso scritto, si è riunito il Consiglio Comunale, sotto la presidenza del Sig. BATTISTON ORESTE - SINDACO - con l'assistenza del Segretario Comunale, il dott. Curaba Salvatore.

I Consiglieri presenti risultano dal seguente prospetto:

1 - BATTISTON ORESTE	SI
2 - CATTINI PAOLO	SI
3 - COLOMBO LAURA	SI
4 - RIGANTI MARCO	SI
5 - LISO MARCO	SI
6 - BARBISOTTI STEFANO	SI
7 - BOTTELLI ANDREA	SI

8 - VILLA MANUELA	SI
9 - MAZZONETTO FABRIZIO	SI
10 - MAZZETTI ELENA	NO
11 - ZITO PIETRO	NO
12 - RICCARDI ANTONIO	SI
13 - GROSSO CRISTINE	SI

In complesso si hanno: Consiglieri presenti n. 11 Assenti n. 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, apre la seduta passando alla discussione dell'ordine del giorno come segue.

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI SOLBIATE ARNO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sottoestesa proposta deliberativa il cui testo così come predisposto e trasmesso dal Responsabile del Settore Tecnico viene di seguito riportato in corsivo virgolettato.

“Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art.42, comma 2, lett.a) D.Lgs. 267/2000.

Premesso che il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile del Comune di Solbiate Arno, con sede in via Silvio Pellico n. 7 in Solbiate Arno, è regolarmente iscritto all'Albo Regionale del Volontariato - sezione Provinciale di Varese (Cfr. Provvedimento regionale n. RL 59123/1997 del 10.07.1997).

Visto il Regolamento Regionale 19 dicembre 2022, n. 10 “Regolamento regionale del volontariato di protezione civile”, che all’art. 10, c. 3, prevede che lo schema-tipo del regolamento per la costituzione dei gruppi comunali, intercomunali, provinciali e metropolitani, facenti capo ai comuni e alle loro forme associative (ivi comprese le comunità montane e gli enti gestori dei parchi), alle Province lombarde e alla Città metropolitana di Milano, sia approvato, con deliberazione della Giunta regionale, entro 90 (novanta) giorni dalla data di approvazione della direttiva nazionale prevista all’art. 35, c. 1, del Codice della protezione civile.

Vista la Direttiva del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 22 dicembre 2022, recante “Approvazione di uno schema-tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione di Gruppi comunali di volontariato di protezione civile”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 53 del 3 marzo 2023.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. XII/695 del 17.07.2023 ad oggetto “Approvazione dello <<schema-tipo di regolamento dei gruppi comunali, intercomunali, provinciali e metropolitani del volontariato di protezione civile della Lombardia>>, in recepimento della direttiva del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare del 22 dicembre 2022 (GURI n. 53 del 3 marzo 2023) ed approvazione della procedura di adeguamento per i gruppi comunali, intercomunali, provinciali e metropolitani - (di concerto con l'assessore Lucente)”.

Dato atto che, alla luce della pubblicazione della direttiva nazionale e del relativo recepimento mediante la Deliberazione della Giunta Regionale n. XII/695 del 17.07.2023, i Gruppi attualmente iscritti nell’Elenco Territoriale della Lombardia potranno procedere, così come previsto dal Regolamento Regionale 10/2022, art. 10, c. 3, all’adeguamento del proprio regolamento di costituzione ed alla successiva iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro 12 mesi dalla predetta Deliberazione della Giunta Regionale; trascorso tale termine, i soggetti inadempienti saranno cancellati d’ufficio dall’Elenco territoriale, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. XII/695 del 17.07.2023 e relativi allegati.

Considerato che il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile del Comune di Solbiate Arno, regolarmente iscritto all'Albo Regionale del Volontariato - sezione Provinciale di Varese (Cfr. Provvedimento regionale n. RL 59123/1997 del 10.07.1997), è dotato di un regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29/05/1997 e successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 03/07/2000.

Ritenuto che, alla luce della pubblicazione della direttiva nazionale e del relativo recepimento mediante la Deliberazione della Giunta Regionale n. XII/695 del 17.07.2023, è necessario procedere, così come previsto dal Regolamento Regionale 10/2022, art. 10, c. 3, all’adeguamento

del regolamento del gruppo comunale di volontariato di protezione civile del Comune di Solbiate Arno e di provvedere alla successiva iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Visto il “Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile del Comune di Solbiate Arno”, il cui testo, così come predisposto e trasmesso dall’Ufficio Tecnico Comunale e redatto sulla base dello schema-tipo approvato dalla D.G.R. n. XII/695 del 17.07.2023, poiché è ritenuto meritevole di approvazione, viene allegato sub lett. A, al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

Acquisito ed Allegato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Tecnico.”

Il **Sindaco, Sig. Oreste Battiston**, dichiara aperta la discussione sulla suestesa proposta di Deliberazione, costituente l'argomento posto all'undicesimo punto dell'ordine del giorno della odierna seduta consiliare.

Il Sindaco espone la proposta deliberativa, spiegando i contenuti del regolamento comunale in oggetto.

Concluso il proprio intervento espositivo, il Sindaco domanda ai Consiglieri Comunali se desiderano ricevere ulteriori chiarimenti.

Preso atto che nessun Consigliere Comunale chiede di intervenire in merito, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto.

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri Presenti n.11;
Consiglieri Astenuti n.1 (Sig. Riccardi);
Voti Contrari n.0;
Voti Favorevoli n.10.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono richiamate e trascritte:

“1. Di approvare il “Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile del Comune di Solbiate Arno”, il cui testo, così come predisposto e trasmesso dall’Ufficio Tecnico Comunale e redatto sulla base dello schema-tipo approvato dalla D.G.R. n. XII/695 del 17.07.2023, viene allegato sub lett. A, al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

2. Di demandare al Responsabile del Settore Tecnico ogni adempimento necessario per dare attuazione al presente deliberato, ivi compresa, entro 12 mesi dall'approvazione della D.G.R. n. XII/695 del 17.07.2023, così come previsto dal Regolamento Regionale 10/2022 art. 10 c. 3, si dovrà provvedere alla iscrizione, del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile del Comune di Solbiate Arno al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).”

Con successiva, separata, unanime votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri Presenti n.11;
Consiglieri Astenuti n.1 (Sig. Riccardi);
Voti Contrari n.0;
Voti Favorevoli n.10.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 al fine di permettere a questa Amministrazione di provvedere con immediatezza all'attuazione del Regolamento Comunale per la Disciplina della videosorveglianza sul territorio Comunale.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 42**

Ufficio Proponente: **Servizio Lavori Pubblici**

Oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI SOLBIATE ARNO.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Lavori Pubblici)

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/12/2023

Il Responsabile di Settore
Paolo Cattini - firmato digitalmente

Parere Contabile

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto si esprime parere -----.

Sintesi parere: Parere non necessario

Data 12/12/2023

Responsabile del Servizio Finanziario
Marisa Mazzetti - f.to digitalmente

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
BATTISTON ORESTE
F.to digitalmente



IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Curaba Salvatore
F.to digitalmente

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che il verbale della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge n. 69/2009, viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a partire dal giorno 31/01/2024

Solbiate Arno, 31/01/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Curaba Salvatore
F.to digitalmente

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si dà atto che del presente verbale di deliberazione viene data comunicazione in data odierna, 31/01/2024, giorno di pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 comma 1 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Solbiate Arno, 31/01/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Curaba Salvatore
F.to digitalmente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che la presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267

Solbiate Arno, 18/12/2023



IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Curaba Salvatore
F.to digitalmente

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Solbiate Arno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

Battiston Oreste in data 31/01/2024
CURABA SALVATORE in data 31/01/2024



COMUNE DI SOLBIATE ARNO

PROVINCIA DI VARESE

Largo della Repubblica 1 – 21048 Solbiate Arno (VA)

Tel 0331/993043 – Fax 0331/985380

Sito internet: www.comune.solbiate-arno.va.it

P.E.C.: comune.solbiate-arno@pec.regione.lombardia.it



REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI SOLBIATE ARNO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29/05/1997

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 03/07/2000

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 18.12.2023

Sommario

Art. 1 - Costituzione Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile.....	3
Art. 2 - Il Sindaco.....	3
Art. 3 - Obiettivi del Gruppo.....	3
Art. 4 - Attività del Gruppo.....	3
Art. 5 - Ammissione al Gruppo, esclusione, limiti di partecipazione	4
Art. 6 - Volontari effettivi	5
Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al Gruppo	5
Art. 8 - Diritti dei volontari.....	5
Art. 9 - Doveri dei volontari.....	6
Art. 10 - Organi del Gruppo.....	6
Art. 11 - Assemblea dei Volontari iscritti al Gruppo	6
Art.12 - Consiglio Direttivo	6
Art.13 – Coordinatore operativo	7
Art. 14 - Organizzazione operativa del Gruppo	8
Art. 15 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI	8
Art. 16 - Norme amministrative e finanziarie	9

Art. 1 - Costituzione Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile

- 1) È costituito con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29/05/1997 il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile del Comune di Solbiate Arno, di seguito Gruppo, nella sede legale del Comune di Solbiate Arno, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del d.lgs. n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del d.lgs. n. 117/2017.
- 2) Il Gruppo è un Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea, o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, che scelgono di aderire volontariamente;
- 3) Il Comune provvede all'iscrizione del Gruppo nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Lombardia, e nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore".

Art. 2 - Il Sindaco

- 1) Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del Gruppo; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del Gruppo, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 1/2018.
- 2) Il Sindaco è legale rappresentante del Gruppo e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 3 - Obiettivi del Gruppo

- 1) Il Gruppo, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del d.lgs. n.117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y) del comma 1 dell'articolo 5, del d.lgs. n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) Il Gruppo concorre al servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del d.lgs. n. 1/2018, ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del d.lgs. 1/2018, e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4 - Attività del Gruppo

- 1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al d.lgs. 81/2008 e atti conseguenti.
- 2) Il Gruppo, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.1/2018;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;

- c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del d.lgs. n. 1/2018;
 - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.
- 3) Il Gruppo opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.
- 4) Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
- Il Registro dei Volontari iscritti;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo articolo 12.
- Il Gruppo ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5 - Ammissione al Gruppo, esclusione, limiti di partecipazione

- 1) Possono essere ammessi al Gruppo i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
- 2) Possono aderire al Gruppo, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del Gruppo, ad eccezione delle attività operative. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.
- 3) Al Gruppo, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni statutarie in materia.
- 4) Ai sensi del R.R. 10/2022, art. 6, c. 5, lettera c), i volontari che assumano una delle cariche previste dal presente regolamento dovranno rilasciare annualmente la dichiarazione di non aver riportato condanne penali, anche in via non definitiva, per reati dolosi contro le persone, il patrimonio, la pubblica amministrazione, o l'ordine pubblico.
- 5) L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
 - copia del documento di identità in corso di validità;
 - copia del Codice Fiscale.
- 6) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del Gruppo di cui all'articolo 12.
- 7) In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.
- 8) Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al Gruppo, anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.

- 9) Eventuali altri requisiti per l'ammissione al Gruppo sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.

Art. 6 - Volontari effettivi

- 1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al Gruppo e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.
- 2) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
 - copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
 - tesserino di appartenenza al Gruppo;
 - vestiario e DPI idonei.
 - copia del Regolamento.

Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al Gruppo

- 1) La qualità di appartenente al Gruppo si perde per:
 - a) recesso volontario presentato dal volontario;
 - b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del Gruppo;
 - c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
 - d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al Gruppo.
- 2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
- 3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al Gruppo in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.
- 4) Una volta persa l'appartenenza al Gruppo, il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8 - Diritti dei volontari

- 1) Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del d.lgs. n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del d.lgs. 1/2018.
- 2) I componenti del Gruppo sono assicurati, a cura e a spese del Comune, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del d.lgs. n. 117/2017, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo di volontariato di protezione civile.
- 3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

- 4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9 - Doveri dei volontari

- 1) I volontari sono tenuti a:
 - a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
 - b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
 - c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
 - d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del Gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune, o dal Gruppo, o alle quali il Comune o il Gruppo prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
 - e) comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Art. 10 - Organi del Gruppo

- 1) Il Gruppo è dotato dei seguenti organi:
 - a) Assemblea dei volontari iscritti al Gruppo;
 - b) Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - c) Coordinatore Operativo.

Art. 11 - Assemblea dei Volontari iscritti al Gruppo

- 1) L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del Gruppo, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del Gruppo. È convocata e si riunisce almeno 3 volte l'anno.
- 2) L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
- 3) L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
- 4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
- 5) L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
 - a) elezione del Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - b) elezione e revoca del Coordinatore operativo;
 - c) elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
 - d) ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
 - e) la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Art.12 - Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è presieduto dal Coordinatore operativo.
- 2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
- 3) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.
- 4) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, in particolare:
 - a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del Gruppo, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
 - b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
 - c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

Art.13 – Coordinatore operativo

- 1) Il Coordinatore operativo dei volontari del Gruppo è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 comma 5 per un periodo di anni 3 (tre) ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 1/2018.
- 2) Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quello di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al Gruppo sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11, comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.
- 3) Il Coordinatore operativo organizza le attività del Gruppo secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al Gruppo.
- 4) Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del Gruppo e rappresenta il Gruppo nelle sedi istituzionali.
- 5) Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
- 6) Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.

- 7) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del Gruppo, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al Gruppo dal Comune.
- 8) Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del Gruppo le direttive impartite dal Sindaco ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.
- 9) Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco una relazione dettagliata sull'attività svolta dal Gruppo nell'anno precedente.
- 10) L'Assemblea ai sensi dell'art. 11 comma 5, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 14 - Organizzazione operativa del Gruppo

- 1) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune e ai rischi del territorio, l'Assemblea/Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle previste dal R.R. 10/2022, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
- 2) Il Gruppo garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.
- 3) Il Gruppo si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi.
- 4) Durante le emergenze il Gruppo, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del d.lgs. n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato d.lgs. n. 1/2018.
- 5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il Gruppo si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
- 6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il Gruppo gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art. 15 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

- 1) Il Comune assegna al Gruppo una sede operativa. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione sono a carico del Comune.
- 2) I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale.
- 3) Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al Gruppo mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del Gruppo.
- 4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del Gruppo, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso da parte dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
- 5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
- 6) Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.

- 7) Al Gruppo possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri soggetti.

Art. 16 - Norme amministrative e finanziarie

- 1) Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 1/2018.
- 2) Nel bilancio del Comune sono previsti:
 - a) Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
 - b) Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del Gruppo.
- 3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
- 4) Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del D.M. 106/2020, in quanto compatibile.